

Tipologia: **FISCO**
Protocollo: **2007919**
Data: **21/11/2019**

Oggetto: **certificazioni corrispettivi per categorie particolari**
Allegati: **NO**

**MODALITA' DI DOCUMENTAZIONE E REGISTRAZIONE DEI CORRISPETTIVI IN CASO DI
CESSIONI DI CARBURANTI A PRIVATI E
DI BENI E/O SERVIZI MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI**

Gentile Associato,

con la presente desideriamo informarLa che l'Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito **chiarimenti in merito** all'ambito applicativo dell'**obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi** per alcune specifiche categorie di operazioni: i) le **cessioni di carburanti a privati consumatori** effettuate **tramite impianti di distribuzione** (risposta interpello Agenzia delle Entrate 11.10.2019 n. 412); ii) le **cessioni di beni** e le prestazioni di servizi **mediante distributori automatici** (risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 413/2019). Sulla base di quanto indicato nella risposta interpello Agenzia delle Entrate 11.10.2019 n. 412, **per le cessioni di carburanti effettuate nei confronti di privati consumatori: i) sino al 31.12.2019, la memorizzazione e l'invio telematico dei corrispettivi è obbligatorio per i soli esercenti di impianti di distribuzione a elevata automazione**, in relazione alle cessioni di benzina e gasolio (art. 2 co. 1-bis del DLgs. 127/2015); ii) **a decorrere dall'1.1.2020**, la memorizzazione e l'invio telematico dei corrispettivi **saranno obbligatori solo con riferimento alle cessioni diverse da quelle di carburanti** per autotrazione (questi ultimi prodotti sono attualmente esclusi dai predetti obblighi ex art. 1 del DM 10.5.2019). Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 413/2019, è stato chiarito, invece, che i **distributori automatici che non hanno le caratteristiche delle c.d. "vending machine"** (ad esempio, perché privi della periferica di pagamento) **certificano i corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale**, non essendo soggetti agli obblighi di memorizzazione e invio telematico ex art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015.

Indirizzo
Corso Vittorio
Emanuele II, 18
00186 – Roma

Codice Fiscale
05441090585

Telefono
(+39)
0668300441
(+39)
0668300442
Telefax
(+39)
0668300445

Mail
agisco@assoagisco.it
agisco@pec.assoagisco.it

Web
www.assoagisco.it

Premessa

Con le risposte a interpello 11.10.2019 nn. 412 e 413, l'Agenzia delle Entrate ha fornito **chiarimenti in merito** all'ambito applicativo dell'**obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi** per alcune specifiche categorie di operazioni:

- le **cessioni di carburanti a privati consumatori** effettuate **tramite impianti di distribuzione**;
- le **cessioni di beni** e le prestazioni di servizi **mediante distributori automatici**.

Rifornimenti di carburante tramite carte aziendali ai dipendenti

Con la risposta n. 412/2019 vengono prese in esame le **modalità di certificazione dei corrispettivi relativi ai rifornimenti effettuati dai dipendenti di una società**, tramite carte aziendali fornite dalla società stessa **nell'ambito di un contratto di netting**. Secondo quanto precisato dall'Agenzia, **occorre distinguere**:

- **l'operazione effettuata dal gestore degli impianti nei confronti della società cliente** che fornisce le carte ai dipendenti;
- **la cessione del carburante dalla società ai propri dipendenti** (privati consumatori).

Osserva

La prima è soggetta a fatturazione (di norma in modalità elettronica); per **la seconda**, invece, occorre **verificare le modalità di assolvimento degli obblighi di certificazione dei corrispettivi** tenendo conto di diverse disposizioni normative, che necessitano di coordinamento.

Regole di certificazione per le cessioni di carburante a privati

Per quanto concerne **le cessioni di carburante verso privati**, il quadro normativo si presenta piuttosto articolato in ragione del fatto che, in materia, **trovano applicazione**:

- l'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015, che prevede **l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi** per la generalità delle operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72, salvi gli esoneri previsti dal DM 10.5.2019;
- l'art. 2 co. 1-bis del medesimo decreto, che detta una **specifica disciplina per le cessioni di benzina e gasolio utilizzate come carburanti per motori**, stabilendo che per queste ultime, **l'obbligo di trasmissione telematica** si applica in via anticipata, dall'1.7.2018;
- il provv. 28.5.2018 n. 106701 che, in attuazione dell'art. 2 co. 1-bis del DLgs. 127/2015, limita l'applicazione anticipata dell'obbligo dall'1.7.2018 **ai soli distributori ad elevata automazione**, rinviando l'individuazione del termine di decorrenza dell'obbligo **per le altre tipologie di distributori** a un successivo provvedimento, **purché entro il termine ultimo dell'1.1.2020**;
- l'art. 1 lett. a) del DM 10.5.2019, che **esonera dai nuovi adempimenti telematici** le operazioni già escluse dall'obbligo di emissione di scontrino e ricevuta fiscale ai sensi dell'art. 2 del DPR 696/96, comprese, dunque, **le cessioni di carburanti per autotrazione a privati** di cui alla lett. b) di tale disposizione.

Osserva

Tenendo conto del coordinamento tra tali norme, l'Agenzia chiarisce che, **fino al 31.12.2019**, soltanto **gli esercenti impianti ad elevata automazione sono tenuti a trasmettere in via telematica i dati dei corrispettivi** per le cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburanti per motori; le **cessioni di altri tipi di carburanti per autotrazione**, invece, **sono escluse dall'obbligo**, applicandosi, in tal caso, la disciplina generale di cui all'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 e, dunque, i relativi esoneri di cui al DM 10.5.2019. La **memorizzazione e l'invio dei corrispettivi** da parte dei distributori **sono obbligatori**, invece, per le **cessioni diverse da quelle di carburanti per autotrazione**, ove si tratti di cessioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72 (anche se resta fermo, fino al 31.12.2019, l'esonero previsto dall'art. 2 del DM 10.5.2019 con riguardo alle operazioni al dettaglio effettuate in via marginale rispetto alle cessioni di benzina e gasolio).

Con riferimento al caso specifico, dunque, **la società che fornisce carburanti per autotrazione nell'ambito di un contratto di netting ai propri dipendenti**, non gestendo impianti ad elevata automazione, **non è tenuta a memorizzare e a trasmettere i relativi corrispettivi**. Resta fermo l'obbligo di annotazione degli stessi sull'apposito registro, nonché la possibilità di effettuare l'invio dei dati su base volontaria.

Distributori automatici privi di sistemi di pagamento

Con la **risposta a interpello n. 413/2019**, l'Agenzia ha fornito **chiarimenti** anche in merito alla **certificazione delle operazioni effettuate mediante le c.d. "vending machine"**, per le quali l'art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015 e il provv. Agenzia delle Entrate 61936/2017 dettano una specifica disciplina.

Osserva

L'Agenzia ribadisce che **rientrano nella definizione di "distributore automatico"**, ai fini dell'applicazione dell'obbligo di trasmissione dei corrispettivi di cui all'art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015, **gli apparecchi che erogano beni e servizi** direttamente o indirettamente (es. ricaricando "chiavette" o "card" da utilizzare in altri apparecchi) e che **sono dotati almeno dei seguenti elementi**:

- un **sistema elettronico per la memorizzazione e l'elaborazione dei dati** ("sistema master");
- un **sistema di pagamento**;
- un **erogatore di beni e servizi**.

Nel caso specifico, **i distributori automatici sono stati esclusi dall'ambito applicativo della norma** in parola, in **quanto privi di periferiche di pagamento**. In particolare, i distributori funzionavano mediante strumenti che venivano ricaricati dal cliente presso le palestre e i centri fitness nei quali erano collocati i distributori medesimi. Questi ultimi, a fronte dell'incasso delle somme, rilasciavano una ricevuta di pagamento.

La risposta, tuttavia, **pare in contrasto con le indicazioni fornite nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 9/2019**. In tale occasione, infatti, era stato qualificato come "**distributore automatico**" **anche un apparecchio privo di un erogatore di beni e servizi** (cfr. Mastromatteo A., Santacroce B., cit.).

Cordiali saluti.

Per **A.GI.SCO**.

Studio Lerro - Bondavalli